DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 795

Cont 178/06/DL. SUD FONDI srl + altri c/ Regione Puglia- Comune Bari e Ministero BAC. Corte Appello Bari. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con atto del 16 dicembre 2014, notificato il successivo 18 dicembre, la Sudfondi s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 4422 pronunciata dal Tribunale di Bari, il 2 ottobre 2014, pubblicata il successivo 6 ottobre e, per l'effetto, ha convenuto la Regione Puglia (ed altri) innanzi alla Corte di Appello di Bari, per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito testualmente riportate:
- ""1. annullare e rendere priva di ogni effetto, nei capi e parti impugnate, la sentenza n. 4422/2014 del Tribunale di Bari Terza Sezione Civile in composizione monocratica (dott. Oronzo Putignano) resa il 2 ottobre 2014, notificata alla PEC in Cancelleria in data 6 ottobre 2014, comunicata a mezzo PEC in pari data, notificata in data 28 novembre 2014, in quanto ingiusta ed illegittima e, per l'effetto, con ammissione dei mezzi istruttori rigettati dal giudice di prime cure come precisati in precedenza oltre che qui di seguito, e pieno accoglimento delle domande avanzate in primo grado con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati da tale data % successivamente alla pubblicaizone della sentenza in data 2 ottobre 2014,

NEL MERITO

- 2. accertare e dichiarare la sussistenza della concorrente responsabilità extracontrattuale, ovvero, subordinatamente ed alternativamente, della responsabilità contrattuale, per inadempimento o precontrattuale, del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro in carica pro-tempore, della REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente in carica pro-tempore, e del COMUNE DI BARI, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, nella rispettiva misura ed in ordine ai fatti dedotti in giudizio, anche alla luce degli accertamenti espletati nel corso del procedimento penale e riepilogati nella sentenza della Cassazione n. 256/2001 del 29 gennaio/26 marzo 2001;
- 3. per l'effetto, salva la detrazione di quanto già riconosciuto con le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 gennaio 2009 e del 10 maggio 2012, condannare in solido il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro in carica pro-tempore, la REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente in carica pro-ternpore, ed il COMUNE DI BARI, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, a provvedere, nella rispettiva misura di responsabilità accertata e dichiarata, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla società appellante, determinati a mero titolo indicativo, ma con riserva di una successiva migliore quantificazione e con espressa richiesta di eventuale valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella complessiva somma di € 462.686.273,08=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data dell'illecito, di cui:
 - a) € 150.000.000,00= in favore della SUDFONDi S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento del controvalore attuale dei suoli di cui essa ha perduto la proprietà e il possesso a seguito della confisca, e comunque ad una somma non inferiore a quella sostenuta per il loro acquisto, pari ad € 85.578.022,90= (incluse spese notarili e legali ed oneri finanziari);
 - b) € 134.530.910,69= in favore della SUDFONDI S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali emergenti da essa sostenuti a causa degli investimenti effettuati e dei debiti accumulati per la programmazione, presentazione, progettazione ed esecuzione parziale dell'intervento edilizio di cui al Piano di Lottizzazione n. 141/1987 (inclusi i costi pubblicitari, gli oneri di urbanizzazione, l'Ici e gli oneri finanziari);
 - c) € 152.332.517,44= in favore della SUDFONDI S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento del danno

- patrimoniale per lucro cessante da essa subito a causa della mancata realizzazione dell'intervento edilizio e comunque della privazione del diritto di investire in altra iniziativa, imprenditoriale o anche meramente finanziaria, tutte le risorse economiche ed operative impiegate nell'iniziativa imprenditoriale in questione;
- d) € 25.822.844,95= in favore della SUDFONDI S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti per la gravissima lesione all'immagine ed alla reputazione, nella cui valutazione dovranno tenersi conto conto tutte le singole voci di danno (anche morale) riconoscibili alla stregua dei più recenti indirizzi giurisprudenziali;

IN VIA SUSSIDIARIA E SUBORDINATA

- 4. accertare e dichiarare la sussistenza degli estremi di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare il COMUNE DI BARI, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, al pagamento in favore della SUDFONDI S.r.l. in liquidazione della somma di € 150.000.000,00= a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione al controvalore attuale dei suoli di cui essa ha perduto la proprietà a seguito della confisca, e comunque ad una somma non inferiore a quella sostenuta per il loro acquisto, pari ad € 85.578.022,90= (incluse spese notarili e legali ed oneri finanziari);
- **5** . condannare comunque i convenuti, in solido fra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA

- disporre consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, incaricare il CTU, sulla base di tutti gli atti e dei documenti prodotti in giudizio e previa autorizzazione, ai sensi degli artt. 194 e 198 c.p.c., a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi, nonché ad acquisire dalle parti e da terzi ulteriori documenti e registri, con particolare riguardo alle relazioni dell'Agenzia del Territorio Sede di Bari del 5 maggio 2011 e del 18 luglio 2011, citate nella lettera del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 9 settembre 2011 e con le quali è stato determinato il controvalore dei suoli oggetto della confisca nell'importo di € 51.594.000,00=, di rispondere ai sequenti quesiti:
 - a) verifichi il C.t.u., previo accertamento della loro inerenza alla preordinazione, predisposizione e parziale esecuzione dell'intervento edilizio, l'esattezza di tutti gli importi indicati dalla società attrice nell'atto di citazione notificato il 28 gennaio 2006 e nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 5 febbraio 2008, a titolo di esborsi sostenuti dalla Sudfondi S.r.l. e debiti allo stato esistenti a suo carico:
 - **a1)** per la compravendita/permuta dei suoli, l'acquisto delle quote sociali e la fusione per incorporazione della Calaprice S.r.l., che aveva a sua volta acquistato altri suoli;
 - **a2)** per le spese e competenze notarili, gli oneri di sdemanializzazione e le spese e competenze legali relative ai predetti atti di compravendita/permuta dei suoli, di acquisto delle quote sociali e di fusione per incorporazione della Calaprice S.r.l., oltre che degli atti di vendita delle porzioni dei fabbricati;
 - a3) per le fideiussioni rilasciate in favore degli acquirenti delle porzioni dei fabbricati;
 - **a4)** per le competenze di progettazione e di intermediazione;
 - **a5)** per le spese e competenze per prestazioni varie (consumi acqua, progettazione e assistenza impianti elettrici, spese pubblicitarie e pro-mozionali, campagne stampa, affissioni, servizi fotografici, stime, stampati, copie fotostatiche ed elaborazione tavole a colori progetto);
 - **a6)** per gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione, nonché per le relative polizze; **al)** per l'assicurazione dei fabbricati contro il rischio di incendio;
 - **a8)** per il pagamento dell'I.c.i. e di tutte le ulteriori imposte e tasse varie;
 - **a9)** per gli ulteriori costi diversi (desumibili dai bilanci, dalle copie delle transazioni e dalle ricevute delle spese per visure e certificati catastali ed ipotecari);
 - **a10) -** per le spese e competenze legali sostenute nel procedimento penale, nei procedimenti

amministrativi, nonché nelle controversie civili insorte con i venditori dei suoli e con gli acquirenti delle porzioni dei fabbricati;

- **a11)** per gli oneri finanziari (interessi passivi sulle somme investite al netto degli interessi attivi);
- a12) per l'esecuzione dei lavori di costruzione dei fabbricati;
- a13) per l'esposizione debitoria esistente nei confronti della Salvatore Matarrese S.p.a., a seguito della estinzione da parte di quest'ultima della esposizione debitoria accumulata dalla stessa Sudfondi S.r.l. nei confronti delle banche a fronte dei fidi e del mutuo ottenuti al fine della predisposizione e realizzazione dell'intervento edilizio;
- accerti il C.t.u., previo accertamento della loro destinazione alla stregua della normativa vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, l'attuale valore di mercato di tutti i suoli già di proprietà della Sudfondi S.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di Bari sulla base della convenzione di lottizzazione del 3 novembre 1993;
- c) accerti e determini il C.t.u. l'ammontare dei ricavi utili conseguibili dalla realizzazione di un intervento edilizio, sulla base dello sfruttamento della vocazione edificatoria di tutti i suoli già di proprietà della Sudfondi S.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di Bari in ossequio alla convenzione di lottizzazione del 3 novembre 1993, ovvero dalla realizzazione di altra iniziativa imprenditoriale fondata sullo sfruttamento della loro attuale effettiva destinazione ed utilizzazione;
- d) accerti e determini il C.t.u., avendo riguardo al periodo intercorso dal 18 gennaio 1984 fino alla data di instaurazione del presente giudizio, l'ammontare dei ricavi conseguibili dall'investimento della somma corrispondente a tutti gli esborsi sostenuti dalla Sudfondi S.r.l. per la preordinazione, predisposizione e parziale esecuzione della lottizzazione dichiarata illegittima dalla Cassazione con sentenza n. 256/2001 del 29 gennaio/26 marzo 2001, così come accertata e determinata in risposta al risposta al quesito sub a), nonché di tutte le relative risorse operative, in altra iniziativa imprenditoriale, tenuto conto delle attività imprenditoriali che la Sudfondi S.r.l. esercitava e delle ciance offerte dal mercato nel medesimo periodo, ovvero anche mediante un investimento meramente finanziario;
- e) accerti il C. t. u. quali importi, individuati sulla base dei precedenti quesiti, corrispondano alle somme riconosciute dalla CEDO con la sentenza del 10 maggio 2012.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio, è superiore a €1.500.000,00.

Con ogni più ampia riserva e salvezza anche di ordine istruttorio.".

Attesa la necessità di difendere le statuizioni del Tribunale di Bari, favorevoli all'Amministrazione Regionale, il Presidente della Regione Puglia ha conferito il mandato difensivo al prof. Avv. Ugo Patroni Griffi ed all'avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, già costituiti nel giudizio di I grado.

Con nota, acquisita al protocollo dell'Avvocatura in data 20 Marzo 2015- prot. A00_024/4073, il citato professionista ha manifestato la volontà di portare a compimento l'attività difensiva senza vantare alcun credito per gli onorari di causa " E ciò vuoi in considerazione del preminente interesse pubblico collegato alla nota vicenda oggetto degli appelli; vuoi in considerazione dell'entità degli onorari maturati in relazione ai due giudizi di primo grado e vuoi in considerazione della paricolare cordialità dei rapprti fino ad ora intercorsi"

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

SETTORE DI SPESA—AVVOCATURA VALORE DELLA CAUSA: C. 923.372.446,16

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, avendo il professionista esterno officiato rinunciato a qualsivoglia compenso per il presente grado di giudizio.

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia il prof. Avv. Ugo Patroni Griffi e l'avv. Sabina Ornella di Lecce.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano